

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2025, n. 074/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi e degli incentivi per lo sviluppo, la promozione e il primo supporto finanziario del settore nautico regionale ai sensi degli articoli 8, 12 e 14 della legge regionale 3 dicembre 2024 n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale).

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni

CAPO II
INCENTIVI PER LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE IMPRESE APPARTENENTI ALLA
FILIERA DELLA CANTIERISTICA E DELLA NAUTICA DA DIPORTO

- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Intensità degli incentivi, iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 5 Formazione della graduatoria

CAPO III
CONTRIBUTI PER L'INNOVAZIONE DI PORTI TURISTICI, DARSENE, MARINE E ORMEGGI
NAUTICI

- Art. 6 Soggetti beneficiari
- Art. 7 Intensità contributiva, iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 8 Formazione della graduatoria

CAPO IV
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SETTORE NAUTICO

- Art. 9 Soggetti beneficiari
- Art. 10 Intensità contributiva, iniziative finanziabili e spese ammissibili
- Art. 11 Formazione della graduatoria
- Art. 12 Logo di promozione turistica

CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13	Requisiti di ammissibilità
Art. 14	Cumulabilità
Art. 15	Elementi del bando e presentazione della domanda
Art. 16	Istruttoria delle domande di contributo e di incentivo
Art. 17	Concessione dei contributi
Art. 18	Erogazione in via anticipata
Art. 19	Variazioni progettuali e degli interventi
Art. 20	Presentazione della rendicontazione della spesa
Art. 21	Modalità di rendicontazione
Art. 22	Liquidazione e rideterminazione del contributo o dell'incentivo concesso
Art. 23	Obblighi dei beneficiari
Art. 24	Vincoli per i beneficiari
Art. 25	Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
Art. 26	Ispezioni e controlli
Art. 27	Norma transitoria
Art. 28	Rinvio normativo

Allegato A – Tabella A - codici ATECO di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento

Allegato B - Tabella B – punteggi di cui all'articolo 5, comma 1 del regolamento

Allegato C - Tabella C – punteggi di cui all'articolo 8, comma 1 del regolamento

Allegato D - Tabella D – punteggi di cui all'articolo 11, comma 1 del regolamento

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'articolo 12, comma 5, e dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale), il presente regolamento disciplina:

- a) gli incentivi per lo sviluppo competitivo delle imprese appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto;
- b) i contributi per l'innovazione di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici;
- c) i contributi per iniziative di promozione del settore nautico.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) comparto o settore nautico: l'insieme di attività economiche, artigianali e industriali legate alla produzione, commercializzazione e utilizzo di unità da diporto, sia per scopi commerciali che ricreativi. Questo include la costruzione, la manutenzione, il noleggio, la vendita di imbarcazioni, nonché i servizi correlati come portualità turistica, scuola di vela, e turismo nautico;
- b) gestore di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici: il soggetto avente titolo idoneo, comprovante la disponibilità delle aree del porto turistico, darsena, marina o ormeggio oggetto del contributo, in forza di atto pubblico o privato, avente durata almeno pari a quella dei vincoli di destinazione alla data della concessione definiti con il presente regolamento;
- c) servitizzazione: processo attraverso il quale un'impresa implementa una trasformazione del proprio modello di business che le consenta di erogare servizi a valore aggiunto in combinazione al proprio prodotto fisico, in un'offerta unitaria.

CAPO II
INCENTIVI PER LO SVILUPPO COMPETITIVO DELLE IMPRESE APPARTENENTI ALLA
FILIERA DELLA CANTIERISTICA E DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento sono concessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 11/2024, alle piccole e medie imprese manifatturiere, ivi comprese quelle della corrispondente subfornitura, appartenenti alla filiera della cantieristica e della nautica da diporto, aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, in possesso dei codici ATECO di cui all'Allegato A.

Art. 4

(Intensità dell'incentivo, iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Gli incentivi di cui al presente capo sono concessi a fondo perduto con intensità pari al 25 per cento da calcolarsi sulla spesa complessiva ammissibile per le tipologie di spesa individuate al comma 4.

2. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dall'incentivo regionale o da altri finanziamenti concessi.

3. Per la realizzazione delle iniziative individuate dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 11/2024 sono finanziabili i progetti organici finalizzati a:

- a) promuovere la progettazione e la costruzione di unità da diporto innovative sotto il profilo del design sostenibile, nonché dell'utilizzo di sistemi avanzati di monitoraggio e di sicurezza, che realizzino soluzioni avanzate per la riduzione dell'impatto ambientale ed il miglioramento dell'efficienza energetica;
- b) implementare la digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione e delle attività di servitizzazione;
- c) favorire nel settore della riparazione e manutenzione di unità da diporto l'automazione e l'ottimizzazione dei processi, nonché gli interventi di adeguamento e/o riconversione infrastrutturale al fine di migliorare l'offerta dei servizi di manutenzione e rimessaggio;
- d) sostenere la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di reti di imprese per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e c);
- e) promuovere la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di start up innovative nel settore della cantieristica e della nautica da diporto.

4. Sono ammissibili le seguenti spese strettamente connesse alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3:

- a) consulenze di enti di ricerca e altri soggetti qualificati esterni all'impresa nel limite del 20 per cento dell'incentivo richiesto;
- b) prestazioni di servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, test e prove, certificazione della spesa);
- c) acquisto di strumenti, macchinari, attrezzature e beni immateriali (software specialistici, diritti di licenza, brevetti e know-how utilizzati per il progetto) per il periodo di utilizzo nell'ambito del progetto, realizzazione di prototipi, materiali di consumo;
- d) spese per l'ottenimento e la convalida di brevetti di proprietà dell'impresa;
- e) spese per la costituzione, l'avvio e lo sviluppo di reti di imprese per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 11/2024 e di startup nel settore della cantieristica e della nautica da diporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese notarili, servizi di consulenza).

5. Gli incentivi non possono in ogni caso superare il limite di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Art. 5
(Formazione della graduatoria)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli incentivi di cui al presente capo sono concessi sulla base di una graduatoria derivante dalla valutazione delle domande di incentivo alle quali viene assegnato il punteggio sulla base degli indicatori contenuti nella tabella di cui all'Allegato B.

2. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

CAPO III CONTRIBUTI PER L'INNOVAZIONE DI PORTI TURISTICI, DARSENE, MARINE E
ORMEGGI NAUTICI

Art. 6
(Soggetti beneficiari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 11/2024, i contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono concessi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della medesima legge regionale, a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici afferenti al comparto nautico situati in Friuli Venezia Giulia.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede legale o operativa nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 7
(Intensità contributiva, iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. L'importo del contributo massimo concedibile è pari a 100.000 euro a favore di ciascun soggetto richiedente con un'intensità contributiva massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per ciascun porto turistico, darsena, marina o ormeggio nautico e per ciascun bando.

2. L'importo del contributo è incrementato del 20 per cento per gli interventi che, una volta completati, comportano un miglioramento di almeno una classe di prestazione energetica della struttura interessata rispetto a quella posseduta alla data di presentazione

della domanda, da dimostrare mediante l'APE di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), prima e dopo l'intervento.

3. Qualora alla data della rendicontazione il miglioramento della classe di prestazione energetica non sia dimostrato, l'Amministrazione regionale provvede alla conseguente rideterminazione del contributo.

4. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi.

5. Al fine di sostenere il settore della nautica da diporto e del suo indotto, sono oggetto di contributo i progetti relativi a interventi di innovazione tecnologica, di rinnovo delle attrezzature e degli impianti, di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e di miglioramento qualitativo dei servizi aventi ad oggetto porti turistici, darsene, marine e ormeggi nautici situati in Friuli Venezia Giulia.

6. Sono ammesse le spese necessarie allo svolgimento dell'attività del porto turistico, della marina, della darsena o dell'ormeggio nautico oggetto del contributo relative a:

- a) interventi edilizi riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- b) manutenzioni riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), della legge regionale 19/2009, inclusi gli impianti per l'aumento dell'efficienza energetica e l'innovazione tecnologica;
- c) realizzazione di parcheggi a servizio del porto turistico, della marina, della darsena o dell'ormeggio nautico;
- d) acquisto e installazione di arredi interni ed esterni, anche collegati agli interventi di cui alle lettere a) e b);
- e) acquisto di attrezzature e macchinari;
- f) spese tecniche e di collaudo nella misura massima del 20 per cento del contributo complessivo richiesto;
- g) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.

Art. 8

(Formazione della graduatoria)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, i contributi di cui al presente capo sono concessi sulla base di una graduatoria derivante dalla valutazione delle domande di contributo alle quali viene assegnato il punteggio sulla base degli indicatori contenuti nella tabella di cui all'Allegato C.

2. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

CAPO IV CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL SETTORE NAUTICO

Art. 9 *(Soggetti beneficiari)*

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sono concessi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 11/2024, a favore di proprietari e gestori, pubblici e privati, di porti turistici, darsene, marine, ormeggi nautici e scuole nautiche, afferenti al comparto nautico e situati in Friuli Venezia Giulia.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede legale o operativa nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Art. 10 *(Intensità contributiva, iniziative finanziabili e spese ammissibili)*

1. I contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 11/2024 sono concessi da PromoTurismoFVG nel limite massimo di 5.000 euro per singolo beneficiario per la realizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati allo sviluppo e alla promozione della nautica da diporto, del turismo nautico, della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio e delle collegate attività economiche, coerenti con il programma di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima legge regionale.

2. L'intensità contributiva è determinata dal punteggio ottenuto e secondo le modalità di cui all'articolo 11.

3. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi.

4. Nell'ambito dei progetti organici finalizzati alla realizzazione delle iniziative individuate dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 11/2024, si considerano ammissibili le seguenti spese e compensi in ogni caso comprovati da idonea documentazione fiscale:

- a) spese per la produzione di materiale informativo e didattico;
- b) spese per la promozione dell'iniziativa;
- c) spese per docenti, partecipazioni di testimonial o esperti, esterni all'organizzazione che beneficia del contributo, relative a trasferimento, vitto e pernottamento presso strutture ricettive non di lusso;
- d) spese per l'utilizzo e l'allestimento degli spazi destinati allo svolgimento dell'iniziativa;

- e) spese per il noleggio di mezzi di trasporto e attrezzature, impianti temporanei e macchinari utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa;
- f) compensi per docenti, partecipazioni di testimonial o esperti, esterni all'organizzazione che beneficia del contributo e per collaboratori esterni;
- g) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;
- h) spese per coperture assicurative riferibili all'iniziativa oggetto di contributo.

5. Sono escluse le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, possono rimanere in dotazione al soggetto beneficiario

Art. 11

(Formazione della graduatoria)

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, i contributi sono concessi sulla base di una graduatoria derivante dalla valutazione delle domande di contributo alle quali viene assegnato il punteggio sulla base degli indicatori contenuti nella tabella di cui all'Allegato D.

2. Per accedere al contributo il punteggio non deve essere inferiore a 10 punti e l'importo è attribuito come segue:

- a) da 25 a 35 punti: 5.000 euro;
- b) da 20 a 24 punti: 4.000 euro;
- c) da 15 a 19 punti: 3.000 euro;
- d) da 10 a 14 punti; 2.000 euro.

3. In caso di parità di punteggio si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12

(Logo di promozione turistica)

1. I beneficiari utilizzano il logo denominativo "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA" nell'ambito di ogni evento e manifestazione oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, comma 1, del presente regolamento.

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

(Requisiti di ammissibilità)

1. Per l'ammissibilità a contributo o a incentivo, i soggetti aventi natura di impresa, di cui agli articoli 3, 6 e 9, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese ed essere attivi alla data di presentazione della domanda; le startup di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e), se di nuova costituzione, dovranno essere attive alla data di presentazione della rendicontazione;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- d) non incorrere personalmente e come impresa nell'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) per gli incentivi di cui all'articolo 1, lettera a), possedere i requisiti dimensionali, previsti all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 11/2024.

2. Per l'ammissibilità a contributo o a incentivo, i titolari o i legali rappresentanti delle imprese e dei soggetti privati non devono essere stati dichiarati decaduti nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da benefici, contributi, finanziamenti e agevolazioni a causa dell'accertata non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione.

Art. 14 (Cumulabilità)

1. I contributi o gli incentivi di cui ai capi II, III e IV sono cumulabili con altre provvidenze concesse dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per il medesimo intervento, a eccezione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i quali non possono essere cumulati con quelli di cui al capo IV.

2. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.

3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo o a incentivo.

Art. 15

(Elementi del bando e presentazione della domanda)

1. La domanda è presentata esclusivamente per via telematica tramite l'applicazione web dedicata ed entro i termini previsti dal bando approvato con decreto del Direttore del Servizio competente o, limitatamente ai contributi di cui al capo IV, del Direttore Generale di PromoTurismoFVG o un suo delegato.

2. Con il bando di cui al comma 1 sono definiti, in particolare, la documentazione specifica da presentare a corredo della domanda per ciascuna tipologia d'intervento per cui si richiede il contributo, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande.

3. Al sistema di presentazione delle domande si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi, CRS-Carta regionale dei servizi), o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile.

4. La domanda si considera valida se sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento di eventuali allegati, successivamente all'atto della convalida finale da effettuarsi a cura del richiedente. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, fa fede la data e l'ora di convalida finale effettuata tramite il sistema.

5. Le domande si considerano prodotte in tempo utile e valide ai fini della partecipazione al bando se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando. I termini del bando sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio ed escluse dall'ammissione al contributo o incentivo.

6. La domanda può essere altresì presentata da un soggetto delegato tramite formale procura redatta in conformità all'apposito modello pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del richiedente, unitamente alle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti per accedere al contributo o all'incentivo. La firma digitale o firma elettronica qualificata apposta è ritenuta valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (c.d. regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

7. Le domande per accedere ai contributi o agli incentivi di cui ai capi II, III e IV sono redatte nel rispetto della normativa vigente in materia d'imposta di bollo, secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio competente, ovvero, limitatamente ai contributi di cui al capo IV, del Direttore Generale di PromoTurismoFVG o suo delegato, pubblicati sul rispettivo sito internet istituzionale.

8. Le domande sono corredate:

- a) della documentazione e delle dichiarazioni indicate negli schemi di cui al comma 7;
- b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità con particolare riferimento all'articolo 13 nonché:
 - 1) l'insussistenza di altri contributi pubblici o privati oppure loro sussistenza con indicazione dell'entità degli ulteriori contributi richiesti e ottenuti e del soggetto finanziatore ai sensi dell'articolo 14 comma 2;
 - 2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta fiscale iva di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) per i contributi oggetto della domanda;
 - 3) l'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
 - 4) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1;
 - 5) di avere sede legale o operativa sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
 - 6) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
 - 7) l'eventuale sussistenza dei rapporti giuridici di cui all'articolo 31 comma 1, primo periodo, della legge regionale 7/2000 ("Divieto generale di contribuzione");
 - 8) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle piccole e medie imprese per i soli incentivi di cui al capo II.

9. Con il bando di cui al comma 1, in riferimento agli incentivi di cui al capo II, sono esplicitate le modalità di presentazione della domanda e della rendicontazione delle reti d'impresa e delle startup, fatta salva l'applicazione delle norme del presente articolo e la fattispecie in cui nel caso di presentazione di domanda di contributo da parte di Rete d'impresa "contratto", la domanda stessa è presentata dal legale rappresentante dell'impresa capofila, come risultante dal contratto di rete o da apposita delega da allegare alla domanda.

Art. 16

(Istruttoria delle domande di contributo o di incentivo)

1. L'Ufficio competente verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per l'accesso alla singola tipologia di contributo o di incentivo nonché la completezza

della relativa domanda e della documentazione allegata, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13 richiedendo eventuale documentazione integrativa, assegnando a tal fine un termine non inferiore a quindici giorni.

2. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito viene istruita unicamente la domanda presentata più recentemente, facendosi riferimento al numero di protocollo assegnato alle domande stesse.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio per inammissibilità della domanda e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dal bando di cui all'articolo 15, comma 1;
- b) la domanda non è presentata con le modalità di cui all'articolo 15;
- c) il termine assegnato ai sensi del comma 1 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- d) per sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissibilità;
- e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, lettere a), b) ed e), l'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 17

(Concessione dei contributi)

1. I contributi e gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000. Nella graduatoria sono altresì indicate le domande non ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 16.

2. Con decreto del Direttore del Servizio competente e, limitatamente al capo IV, dal Direttore Generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, è nominata la Commissione interna per la valutazione delle domande formata da almeno tre componenti, la quale potrà avvalersi del parere del Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

3. A seguito della conclusione positiva delle istruttorie sulle domande presentate, i provvedimenti di concessione dei contributi e degli incentivi sono adottati dal Direttore del Servizio competente e, limitatamente al capo IV, dal Direttore Generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato entro novanta giorni successivi al termine di

scadenza per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni per l'acquisizione di eventuali integrazioni.

4. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie quali a esempio fusione e trasferimento d'azienda, il contributo o l'incentivo concesso può essere confermato ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000 in capo al nuovo soggetto, previo inoltre via PEC della domanda di subentro, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito istituzionale e sottoscritta digitalmente con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it o, limitatamente al capo IV, all'indirizzo promoturismo.fvg@certregione.fvg.it. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, la concessione del contributo o dell'incentivo viene revocata. Per le operazioni societarie che non comportano la modifica del codice fiscale dell'impresa, non è richiesta domanda di subentro, ma la mera comunicazione agli uffici istruttori.

5. I contributi e gli incentivi sono concessi nei limiti della disponibilità di risorse sul bilancio regionale. Le domande non finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio decorsi due anni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

6. I contributi e gli incentivi sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Art. 18

(Erogazione in via anticipata)

1. Ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000 l'erogazione in via anticipata è concessa, su richiesta dell'interessato, nella misura massima del 70 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata è richiesta solo alle imprese per i contributi e gli incentivi di importo superiore a 15.000 euro.

2. Per quanto concerne i soli contributi di cui al capo III, l'anticipazione di cui comma 1 è concessa dalla Regione all'interessato entro 20 giorni successivi al comprovato avvio degli interventi oggetto del progetto.

3. L'importo residuo a titolo di saldo è riconosciuto al beneficiario istante successivamente all'approvazione della rendicontazione presentata nei termini di cui all'articolo 20.

Art. 19
(Variazioni progettuali e degli interventi)

1. Fermo restando che gli interventi di cui al presente regolamento sono realizzati conformemente a quanto previsto dal progetto autorizzato col relativo provvedimento di concessione, l'autorizzazione ad apportare eventuali variazioni non essenziali all'intervento finanziato e relative allo stesso, purché compatibili con il progetto originario, non comporta l'aumento dell'importo concesso a titolo di contributo né l'aumento del punteggio assegnato all'esito della valutazione delle domande di contributo.

2. L'istanza di variazione del progetto autorizzato, adeguatamente motivata e argomentata, è trasmessa esclusivamente per via telematica, pena la non ammissibilità della stessa, mediante l'applicazione web utilizzata per la presentazione della domanda di cui all'articolo 15, comma 1 e preliminarmente alla realizzazione degli interventi oggetto delle variazioni richieste.

3. Sono ammesse esclusivamente le variazioni, anche in corso d'opera, che non comportino:

- a) la modifica degli obiettivi e dei risultati dell'iniziativa;
- b) variazioni alla natura del progetto o all'impianto complessivo dello stesso;
- c) alterazioni sostanziali del progetto;
- d) un mutamento delle caratteristiche del progetto.

4. Le richieste di variazione sono valutate entro 60 giorni dal loro ricevimento.

5. In conseguenza della presentazione della richiesta di variazione, la Regione ha facoltà di chiedere all'istante la presentazione di ulteriore documentazione integrativa che quest'ultimo deve trasmettere entro il termine massimo di 15 giorni successivi alla richiesta d'integrazione.

6. La richiesta d'integrazione della documentazione sospende la decorrenza del termine di 60 giorni.

7. In ogni caso, l'approvazione di eventuali richieste di variazione non comporta proroga alcuna del termine previsto per la presentazione della rendicontazione delle spese e per l'esecuzione dell'intervento.

8. Nel caso in cui la richiesta di variazione non sia accolta, la Regione revoca totalmente o parzialmente il contributo concesso qualora l'intervento non sia realizzato conformemente alle caratteristiche del progetto oggetto di contributo.

Art. 20
(Presentazione della rendicontazione della spesa)

1. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione della spesa, i termini per la conclusione dell'iniziativa e sono richiamati gli obblighi dei beneficiari con particolare riferimento al rispetto dei vincoli di destinazione. Per quanto concerne i soli interventi di cui al capo III, la conclusione dei lavori e dell'iniziativa avviene entro e non oltre il termine dei 48 mesi successivi alla data del decreto di concessione.

2. È consentita la richiesta di proroga per la presentazione della rendicontazione e per la conclusione dell'iniziativa a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dei termini di cui al comma 1. Per quanto concerne i soli interventi di cui al capo III è consentita un'unica richiesta di proroga della durata massima di sei mesi per la presentazione della rendicontazione e per la conclusione dei lavori e dell'iniziativa a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dei termini di cui al comma 1.

3. Le proroghe sono autorizzate dall'Ufficio competente entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta e nel limite dei sei mesi successivi alla scadenza fissata con il decreto di concessione salvo diversa disposizione del bando.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, purché la spesa rendicontabile sia pari ad almeno il 60 per cento rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo o di incentivo.

5. La rendicontazione della spesa è redatta secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio competente o, limitatamente al capo IV, del Direttore Generale di PromoTurismoFVG o un suo delegato e resi disponibili sul rispettivo sito internet istituzionale.

Art. 21

(Modalità di rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione, i beneficiari di cui ai capi II, III e IV, presentano la documentazione di rispettiva pertinenza prevista ai sensi del capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, così come indicata nel bando e, comunque, in particolare:

- a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con particolare riferimento agli indicatori previsti dagli articoli 5, 8 e 11;
- b) la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Le spese devono essere sostenute dai beneficiari dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e fino al giorno di presentazione della rendicontazione pena l'inammissibilità delle spese stesse.

3. Per gli interventi di rilevanza urbanistica o edilizia, al rendiconto va allegata copia del certificato di collaudo finale o l'attestazione di regolare esecuzione degli interventi

edilizi/impiantistici, con cui un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera al progetto e che l'intervento è stato effettuato nel rispetto di tutti permessi e delle autorizzazioni pertinenti al caso specifico, nonché, ai fini dell'eventuale incremento del contributo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/2024, il miglioramento della certificazione energetica della struttura interessata.

4. In deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui al capo IV sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.

Art. 22

(Liquidazione e rideterminazione del contributo o dell'incentivo concesso)

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo o dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può richiedere documentazione integrativa.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il provvedimento di liquidazione è adottato dall'Ufficio competente entro il termine di novanta giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto alla spesa complessiva ammissibile definita in sede di domanda, il provvedimento di concessione del contributo o dell'incentivo è revocato.

5. Qualora le somme erogate anticipatamente ai sensi dell'articolo 18 siano eccedenti rispetto al contributo o all'incentivo liquidabile, l'Ufficio competente procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 23

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono tenuti, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 13 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo o dell'incentivo;
- c) mantenere i vincoli di cui all'articolo 24;

- d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo o a incentivo e alle variazioni progettuali eventualmente approvate;
- e) consentire e agevolare ispezioni e controlli;
- f) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
- g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, la sede operativa, la ragione sociale;
- h) conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 24
(Vincoli per i beneficiari)

1. Ai beni immobili oggetto dei contributi concessi sulla base del presente regolamento sono applicati i vincoli previsti dagli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000.

2. I beni mobili ammortizzabili e mobili registrati sono vincolati alla destinazione d'uso per un periodo di cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

3. Alle imprese beneficiarie dei contributi o incentivi del presente regolamento è fatto obbligo di mantenere la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia nei termini di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.

4. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, allo scopo di assicurare il rispetto dei vincoli e degli obblighi loro imposti, i soggetti beneficiari trasmettono annualmente all'Ufficio competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sul sito internet istituzionale dedicato. In caso di inosservanza l'Ufficio competente procede a effettuare ispezioni e controlli.

Art. 25
(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione del contributo o dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto alla concessione del contributo o dell'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine di scadenza di presentazione della rendicontazione fissato nel decreto di concessione, fatta salva la presentazione nei termini di una richiesta di proroga;
- b) la documentazione di rendicontazione trasmessa in tempo utile risulti incompleta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non vengano forniti nel termine assegnato;
- c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto al preventivo ammesso a contributo o a incentivo;
- d) i vincoli di destinazione non siano stati rispettati;

- e) in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa nell'arco temporale previsto dall'articolo 20;
- f) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 15, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- g) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- h) l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo o di incentivo.

2. I contributi o gli incentivi già erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 18 sono restituiti secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

3. Il provvedimento di concessione del contributo o dell'incentivo è annullato ai sensi delle previsioni dell'articolo 49, comma 1, della legge 7/2000.

4. Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale e negli altri casi di annullamento, si procede ai sensi dell'articolo 49, comma 1 bis, della legge regionale 7/2000.

Art. 26 *(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 gli Uffici competenti all'istruttoria effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ai sensi dei capi II, III e IV, sia attraverso verifiche in loco, sia attraverso verifiche documentali. A tal fine, i beneficiari conservano presso la loro sede legale o la loro sede operativa la documentazione inerente al contributo oggetto del presente regolamento con particolare riferimento alla documentazione giustificativa della spesa.

Art. 27 *(Norma transitoria)*

1. Nelle more della determinazione delle caratteristiche del finanziamento agevolato e dell'attivazione delle procedure volte a individuare gli istituti e gli operatori finanziari convenzionati presso i quali procedere alla stipula del contratto di finanziamento agevolato di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 11/2024, gli incentivi di cui al citato comma 2 sono concessi unicamente sotto forma di contributo a fondo perduto nei limiti del 25 per cento della spesa ammissibile, fatta salva la possibilità per i beneficiari degli incentivi citati di usufruire degli incentivi di cui al decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2023, n. 025/Pres. recante Regolamento in materia di strumenti di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 2/2012.

Art. 28
(*Rinvio normativo*)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge 241/1990, alla legge regionale 19/2009 e, per quanto compatibile, alla legge regionale 14/2002.

Tabella A - Codici ATECO di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento

TABELLA A – Codici ATECO	
ATECO	Descrizione
30.11 30.11.0 30.11.00	Costruzione di navi e di strutture galleggianti per scopi civili
30.12 30.12.0 30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
13.92.2 13.92.20	Fabbricazione di tessuti per l'arredo
13.96 13.96.0 13.96.00	Fabbricazione di altri tessuti per uso tecnico e industriale
13.94 13.94.0 13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
20.16 20.16.0 20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.3 20.30 20.30.0 20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
22.2	Fabbricazione di prodotti in materie plastiche
25.99.9 25.99.90	Fabbricazione di altri prodotti vari in metallo n.c.a.
26.51.1 26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.2 27.20 27.20.0 27.20.00	Fabbricazione di batterie e accumulatori
27.4 27.40 27.40.0	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione per mezzi di trasporto
28.11	Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
28.11.1 28.11.10	Fabbricazione di motori, esclusi motori per aeromobili, veicoli e motocicli
28.13 28.13.0 28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.15 28.15.0 28.15.00	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

33.12	Riparazione e manutenzione di macchinari
33.12.1 33.12.10	Riparazione e manutenzione di motori, turbine, pompe, compressori e altri elementi simili
33.15 33.15.0 33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni per scopi civili
38.21	Recupero dei materiali
38.21.1	Smantellamento di carcasse
38.21.11	Smantellamento di carcasse di navi per il recupero dei materiali
43.21 43.21.0	Installazione di impianti elettrici
43.32 43.32.0	Posa in opera di infissi
43.32.02	Posa in opera di porte non blindate, finestre, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

Tabella B – punteggi di cui all’articolo 5, comma 1 del Regolamento

TABELLA B - PUNTEGGI		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1. Progettazione e costruzione di unità da diporto innovative	Sostenibilità, innovazione nel design sostenibile delle unità da diporto, uso di materiali ecocompatibili e tecnologie avanzate per la riduzione dell'impatto ambientale, efficienza energetica, implementazione di sistemi avanzati per il monitoraggio e la sicurezza delle unità da diporto, creazione di posti di lavoro.	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
2. Digitalizzazione dei processi di progettazione e produzione e delle attività di servitizzazione	Livello di digitalizzazione dei processi, miglioramento dei processi produttivi e della gestione, creazione di posti di lavoro, integrazione di servizi digitali che migliorano l'efficienza operativa e l'esperienza del cliente.	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
3. Automazione e ottimizzazione dei processi, adeguamento infrastrutturale, riconversione infrastrutturale	Livello di automazione, ottimizzazione dei processi, miglioramento dell'offerta di servizi, utilizzo di tecnologie e processi moderni per migliorare l'efficienza e la qualità delle riparazioni, modifiche o miglioramenti alle infrastrutture, adeguando, ottimizzando, modernizzando ovvero implementando le infrastrutture dedicate alla riparazione e manutenzione di unità da diporto, la manutenzione e il rimessaggio, adozione di tecnologie che permettano di migliorare l'efficienza e l'offerta dei servizi, riduzione degli sprechi.	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
4. Costituzione, avvio e sviluppo di reti di imprese	Contratto di rete d'impresa	2 punti per la costituzione di una rete d'impresa
5. Costituzione, avvio e sviluppo di startup innovative	Statuto e atto costitutivo registrati	2 punti per la costituzione di una startup innovativa

Note per l'attribuzione dei punteggi di cui agli elementi di valutazione 1, 2, 3 della Tabella A:

eccellente	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono descritti in modo convincente e significativo, non sono presenti aspetti privi di chiarezza
ottimo	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono descritti in modo adeguato, sono forniti gli elementi sostanziali richiesti.

buono	Gli aspetti sostanziali sono valutati in maniera completa seppur in modo generale e privo di dettagli.
sufficiente	Gli aspetti sostanziali sono affrontati parzialmente, fornendo elementi non completi o privi di rilevanza.
non adeguato	Gli aspetti sostanziali non sono affrontati o lo sono marginalmente e non consentono una valutazione perché carenti o incompleti.

Tabella C – punteggi di cui all'articolo 8, comma 1 del Regolamento

TABELLA C - PUNTEGGI		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1) Importo del contributo richiesto	Percentuale di contributo richiesto rispetto all'importo totale dell'intervento previsto	1) fino al 50 % della spesa complessiva da sostenere: punti 5; 2) oltre il 50 % e fino al 70 % della spesa complessiva da sostenere: punti 3; 3) oltre il 70 % e fino all'80% della spesa complessiva da sostenere: punti 3.
2) Posti barca	Numero posti barca gestiti nel porto turistico, darsena, marina o ormeggio nautico oggetto del contributo	1) Fino a 250 posti barca: 1 punto 2) Da 251 a 400 posti barca: 2 punti 3) Oltre i 400 posti barca: 5 punti
3) Interventi per il miglioramento dell'accessibilità	Valutazione della facilità di accesso alle strutture ed ai servizi - valutazione della capacità degli interventi proposti di rispondere alle esigenze dei soggetti con diverse tipologie di disabilità (motorie visive, uditive, cognitive).	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
4) Interventi per la riqualificazione energetica e per la sostenibilità ambientale	Valutazione dell'uso di materiali ecosostenibili e riciclabili. (mancanza di componenti tossici, biodegradabilità bassa, impronta di carbonio, riciclabilità basso consumo energetico, presenza di una certificazione)	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
5) Interventi per l'implementazione e il miglioramento della digitalizzazione	Livello di digitalizzazione dei processi produttivi e della gestione, grado di integrazione di servizi digitali che migliorano l'efficienza operativa e l'esperienza del cliente anche in termini di riduzione dei tempi di	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato

	attesa per l'accesso ai servizi	
6) Interventi per il miglioramento della sicurezza	Valutazione del grado di sicurezza sia fisica (condizioni delle infrastrutture, segnaletica) che tecnologica (uso di tecnologie avanzate come telecamere di sorveglianza, sistemi di allarme) generata dagli interventi proposti	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato
7) Interventi per il miglioramento dello standard qualitativo turistico	Caratteristiche dei prodotti e servizi accessori offerti	Da 0 a 10 punti secondo la seguente graduazione: 10 eccellente 8 ottimo 6 buono 4 sufficiente 0 non adeguato

Note per l'attribuzione dei punteggi di cui agli elementi di valutazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, della Tabella B:

eccellente	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono descritti in modo convincente e significativo, non sono presenti aspetti privi di chiarezza
ottimo	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono descritti in modo adeguato, sono forniti gli elementi sostanziali richiesti.
buono	Gli aspetti sostanziali sono valutati in maniera completa seppur in modo generale e privo di dettagli.
sufficiente	Gli aspetti sostanziali sono affrontati parzialmente, fornendo elementi non completi o privi di rilevanza.
non adeguato	Gli aspetti sostanziali non sono affrontati o lo sono marginalmente e non consentono una valutazione perché carenti o incompleti.

Tabella D – punteggi di cui all'articolo 11, comma 1 del Regolamento

TABELLA D - PUNTEGGI		
ELEMENTO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1) Coerenza con il Programma annuale di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne, di cui all'articolo 13, comma 1 della legge regionale 11/2024	Grado di coerenza	Molto coerente: minimo 8 massimo 10 punti Mediamente coerente: minimo 6 massimo 8 punti Sufficientemente coerente: minimo 2 massimo 4 punti. Poco coerente: 1 punto Non coerente: 0 punti
2) Rilevanza dell'evento o della manifestazione	Grado di rilevanza anche in termini di ricadute economiche ed occupazionali e di promozione turistica	Rilevanza alta: da 9 a 10 punti (Eventi o manifestazioni che generano un forte incremento del turismo, ottengono una grande copertura media, hanno un forte impatto economico, e provocano una rigenerazione urbana, hanno normalmente un target internazionale) Rilevanza medio/alta: da 7 a 8 punti (eventi o manifestazioni ricorrenti legati ad una località e mirano a promuovere, oltre all'evento in sé, anche le caratteristiche intrinseche della località ospitante, quindi incrementano l'appeal di specifiche destinazioni turistiche e possono avere un bacino d'attrazione sia nazionale che internazionale ed attraggono l'attenzione dei media) Rilevanza media: da 5 a 6 punti (attraggono un significativo interesse locale, copertura da parte dei media e un gran numero di partecipanti non solo locali) Rilevanza sufficiente: da 2 a 4 punti (tipicamente locali o di "comunità", attraggono principalmente audience locali e con forte valore sociale e di intrattenimento)

3) Promozione integrata del territorio	Grado di coinvolgimento di altre attività produttive (imprese, consorzi, reti d'impresa) aventi sede nel territorio regionale	Almeno 5 attività economiche: 5 punti 3 o 4 attività economiche: 3 punti 2 attività economiche: 2 punti 1 attività economica: 1 punto Nessuna: 0 punti
4) Promozione e sviluppo della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio	<p>a) Grado di coinvolgimento di altri soggetti diversi dalle attività produttive (enti pubblici e privati, associazioni, ecc.), che svolgono attività e realizzano iniziative di promozione e sviluppo della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio regionale;</p> <p>b) Realizzazione di specifiche iniziative per la promozione e sviluppo della cultura, della storia e della tradizione del mare, dei laghi e dei fiumi del territorio.</p>	<p>a) Almeno 5 soggetti: 5 punti 3 o 4 soggetti: 3 punti 2 soggetti: 2 punti 1 soggetto: 1 punto Nessun soggetto: 0 punti;</p> <p>b) 1 punto per ogni iniziativa fino a un massimo di 5 punti.</p>